



RETRO-SCENA FIRENZE
VIA VITTORIO EMANUELE II N. 76 - 50134 FIRENZE (FI)
CODICE FISCALE 94263420484 - PARTITA IVA 06684900480

Assemblea dei soci

Oggi 17 febbraio 2020, alle ore 21.00, presso l'abitazione del socio Chiara Zanardi a Firenze in Via Gaetano Milanese 53/B, è indetta l'Assemblea dei soci.

Assume la Presidenza Chiara Mechini, viene eletta Segretario della riunione Carolina Baldini.

Il Presidente accerta l'identità dei presenti ed annota nella tabella allegata i soci presenti.

Il Presidente definisce quale modalità di votazione l'alzata di mano.

Il Presidente constata e fa constatare che sono presenti tutti i soci, in proprio e per delega, e che pertanto l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adeguamento dello Statuto al Codice del Terzo settore (Decreto Legislativo n. 117/2017);
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, informa i presenti che è necessario adeguare lo Statuto alle disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore (Decreto Legislativo n. 117/2017) e dà lettura dettagliata delle modifiche statutarie.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea, all'unanimità, come risulta dalla tabella allegata al presente verbale

DELIBERA

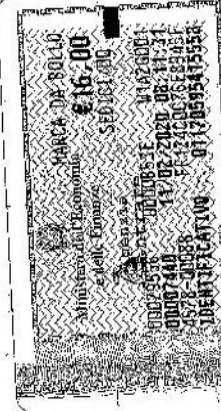
- di approvare lo Statuto, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante;
- di incaricare il Presidente ad effettuare tutti gli adempimenti necessari alla registrazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate di Firenze e all'iscrizione dell'Associazione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 21.30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

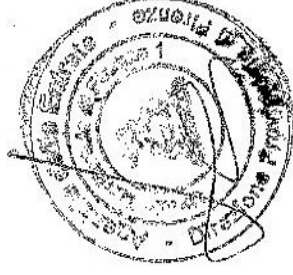
Il Presidente
Chiara Mechini

Il Segretario
Carolina Baldini

Carolina Baldini



SOCIO	VOTO ESPRESSO	FIRMA
CIAPPI ANDREA	A FAVORE	<i>Andrea Ciappi</i>
DURANTI GIULIA	A FAVORE	<i>G. Ciappi</i>
LINARI ALBERTO	A FAVORE	<i>Alberto Linari</i>
MECHINI CHIARA	A FAVORE	<i>Chiara Mechini</i>
ZANARDI CHIARA	A FAVORE	<i>Chiara Zanardi</i>
CAVINI BENEDETTI FABIO	A FAVORE	<i>Fabio Cavin</i>
BALDINI CAROLINA	A FAVORE	<i>Carolina Baldini</i>
LINARI FEDERICO	A FAVORE	<i>Federico Linari</i>
VISCA MATTEO	A FAVORE	<i>Matteo Visca</i>
LINARI FRANCESCO	A FAVORE	<i>Francesco Linari</i>
BATISTI LAPO	A FAVORE	<i>Lapo Batisti</i>
PARENTI SILVIA	A FAVORE	<i>Silvia Parenti</i>
MOSCHENI CATERINA	A FAVORE	<i>Caterina Moscheni</i>
DELEGA SPAGLI MARIA ELENA DURANTI GIULIA	A FAVORE	<i>G. Ciappi</i>
TOCCAFONDI ENRICO	A FAVORE	<i>Enrico Toccavanti</i>
MECOCCHI GIANNI	A FAVORE	<i>Gianni Mecocchi</i>
DELEGA PETRARCHI VILMA MOSCHENI CATERINA	A FAVORE	<i>Caterina Moscheni</i>
DELEGA CURRADI GIOVANNA CIAPPI ANDREA	A FAVORE	<i>Andrea Ciappi</i>
DELEGA PIANI ELENA LINARI FRANCESCO	A FAVORE	<i>Francesco Linari</i>
DELEGA CASANOVA BARBARA MECOCCHI GIANNI	A FAVORE	<i>Gianni Mecocchi</i>
DELEGA RUTILI MARIA SERENA LINARI FEDERICO	A FAVORE	<i>Federico Linari</i>
DELEGA MOROSANU CAMELIA MOSCHENI CATERINA	A FAVORE	<i>Caterina Moscheni</i>



Agenda delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TRIBUTARIO FIRENZE
 ATTESA IL 24 FEB. 2020 AL
 N. 1500 ESATIMARIO 200.00
 IL DIRETTORE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RETRO-SCENA FIRENZE APS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, da ora in avanti denominato "Codice del Terzo settore", una associazione avente la seguente denominazione:

"RETRO-SCENA FIRENZE APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'associazione persegue finalità di promozione e diffusione della cultura e dell'arte nei settori del teatro e della musica, mediante la realizzazione di spettacoli, corsi di formazione, laboratori, convegni, seminari, manifestazioni e concorsi.

L'associazione svolge in favore dei propri associati e dei loro familiari o in favore di terzi, a norma dell'art. 5 comma 1 lettere d) e i) del Codice del Terzo settore, le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione nello svolgimento delle attività si avvale in modo prevalente dell'opera libera, volontaria e gratuita dei propri associati.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;



- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la controfirma del genitore se la domanda di ammissione è presentata da un minore.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati dall'Organo di amministrazione.

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dall'Organo di amministrazione.

L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal seguente art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi mediante richiesta scritta da presentare all'Organo di amministrazione.

Gli associati minorenni hanno diritto di voto esercitato dal genitore che li rappresenta in Assemblea.

Gli associati minorenni non hanno diritto di essere eletti negli organi associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo libero, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione oppure non versa la quota associativa entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza fissata dall'Assemblea può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata all'associato il quale, entro 30 (trenta) giorni, può presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale deve adottare una apposita deliberazione da comunicare all'associato e da annotare nel libro degli associati.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.



ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

Ciascun associato minorenni è rappresentato in Assemblea dal genitore.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso pubblicato sul sito web dell'associazione oppure mediante comunicazione scritta inviata all'indirizzo risultante dal libro degli associati almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee generali approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di Legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- tenere il libro degli associati, il registro dei volontari, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra 3 (tre) e 5 (cinque), eletti dall'Assemblea tra gli associati maggiorenni per la durata di 3 (tre) anni e rieleggibili per 3 (tre) mandati.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati, applicando l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

L'Organo di amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra gli associati maggiorenni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Presidente è un componente dell'Organo di amministrazione.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di amministrazione e del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione secondo le direttive di tali organi riferendo a quest'ultimo in merito all'attività svolta.

ART. 10

(Vice Presidente)

Il Vice Presidente, nominato dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11

(Segretario)

Il Segretario, nominato dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, in particolare provvede alla convocazione dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, alla redazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione e alla tenuta dei Libri e dei registri di competenza dell'Organo di amministrazione.

ART. 12

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita anche il controllo contabile nel caso in cui non sia stato nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15

(Divieto di distribuzione degli utili)

Al fini di cui al precedente art. 14, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 17

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla relazione di missione e, solo se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, può essere redatto in forma di rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio di esercizio è predisposto dall'Organo di amministrazione, è approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 2 nella relazione di missione oppure in una annotazione in calce al rendiconto finanziario per cassa.

ART. 18

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

ART. 19

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo libero, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti previsti dall'art. 17 del Codice del Terzo settore e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione.

Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti nel registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.

ART. 20

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori scelti tra gli associati maggiorenni.

ART. 22

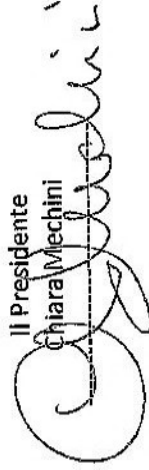
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firenze, 17 febbraio 2020

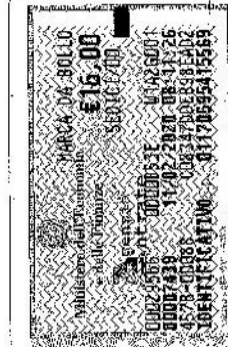
Il Presidente

Chiara Mechini



Il Segretario

Carolina Baldini



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERZO SETTORE
REGISTRATO IL 27 FEB 2020 AL
N. 1506 ENTRATEURO 20000
IL DIRETTORE

3	1506	24/02/2020	200,00	TZM20L001506000II
			0,00	codice identificativo
			0,00	per eventuali adempimenti successivi
			200,00	
	EURO	200,00	TOT. SOGG.: 1	TOT. NEG.: 1

TZM